SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 134° — Numero 136**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 12 giugno 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- 1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Pomponesco. Pag 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Busto Arsizio. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Seregno . . Pag 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Praia a Mare. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Pavia . . . Pag 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Lettopalena . Pag 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Avigliana . Pag 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Taranto . . Pag 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Nuragus . . . Pag 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Aliano . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Irsina . . . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 31 maggio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma . . . Pag. 8

Ministero della sanità

DECRETO 13 maggio 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero . . Pag. 9

DECRETO 24 maggio 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia . Pag. 10

Ministero delle finanze

DECRETO 10 giugno 1993.

Disciplina dell'organizzazione interna delle direzioni regionali delle entrate Pag. 10

DECRETO 10 giugno 1993.

Disciplina dell'organizzazione interna delle direzioni compartimentali del territorio Pag. 13

Ministro per la funzione pubblica

DECRETO 8 giugno 1993

Individuazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego . . . Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 16 marzo 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Cambi giornalieri dell'11 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato . . . Pag. 19

Concessione di abilitazione alla Fin. Sab. S.r.l., in Roma, ad effettuare le operazioni di trasferimento ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197 . . . Pag. 19

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla scuola media «Pascoli» di Codigoro ad accettare una donazione . . . Pag. 19

Autorizzazione alla scuola media «N. Pellipario» di Urbino ad accettare una donazione . . . Pag. 19

Autorizzazione alla scuola media «Buonarroti» di Ponte a Egola ad accettare una donazione . . . Pag. 19

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative . . . Pag. 20

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Pomponesco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pomponesco (Mantova), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pomponesco (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Callea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pomponesco (Mantova) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta in data 23 gennaio 1993, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 12, 17 e 23 marzo 1993 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Mantova ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n. 118/13/Gab. del 24 marzo 1993, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pomponesco ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Callea.

Roma, 21 maggio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Busto Arsizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Busto Arsizio (Varese), al quale la legge assegna quaranta consiglieri, a causa delle dimissioni presentate da oltre la metà dei componenti del consiglio comunale, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del suddetto organo;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Busto Arsizio (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Calandrella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Busto Arsizio (Varese) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei consiglieri.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2612/13 Gab. del 24 marzo 1993, la sospensione e la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Busto Arsizio (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Calandrella.

Roma, 21 maggio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Seregno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Seregno (Milano), a causa delle dimissioni presentate da ventidue consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Seregno (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giuseppe Resta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Seregno (Milano) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventidue consiglieri in data 30 marzo 1993.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09321426/Gab. del 31 marzo 1993, la sospensione e la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Seregno (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Resta.

Roma, 21 maggio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Praia a Mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Praia a Mare (Cosenza), al quale la legge assegna venti membri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri che si aggiungono alla decadenza di un altro membro del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Praia a Mare (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Praia Mare (Cosenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 13 marzo 1993, che si aggiungono alla decadenza di un altro consigliere ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1286/13 1/Gab del 16 marzo 1993, la sospensione e la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Praia a Mare (Cosenza) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arcangelo Cerminara.

Roma, 21 maggio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pavia, a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pavia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Gorgoglione è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pavia si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 25 gennaio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 12, 19, 23 e 26 marzo 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n 1/823/Gab del 30 marzo 1993, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pavia ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Gorgoglione.

Roma, 21 maggio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Lettopalena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Lettopalena (Chieti), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lettopalena (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Torlontano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lettopalena (Chieti) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, compreso lo stesso sindaco, in data 22 marzo 1993.

Il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1136/13 - Gab. del 25 marzo 1993, la sospensione e la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lettopalena (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Torlontano.

Roma, 21 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3326

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Avigliana (Torino) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in data 30 marzo 1993.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 1° aprile 1993, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avigliana (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carmelo Bonsignore.

Roma, 21 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Avigliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Avigliana (Torino), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avigliana (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmelo Bonsignore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Taranto, a causa delle dimissioni presentate in tempi diversi da quarantaquattro consiglieri su cinquanta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Taranto è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Mendolia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Taranto — al quale la legge assegna cinquanta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da venticinque consiglieri in data 12 gennaio 1993.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 190/13 12/Gab del 14 gennaio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di scioglimento, il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, adito con ricorso proposto dal consigliere dimissionario sig. Giovanni Rosa per l'annullamento del citato decreto prefettizio, con ordinanza n. 126/93 del 3 febbraio 1993, ha accolto la domanda incidentale di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

Intanto la crisi politica nell'ambito dell'amministrazione comunale di Taranto, reinsediatasi a seguito della citata pronuncia del tribunale amministrativo regionale, si è accentuata con la presentazione delle dimissioni prima da parte del sindaco e dei componenti la giunta, in data 6 febbraio 1993, e successivamente da parte di altri consiglieri in tempi diversi.

Raggiunto il numero complessivo di quarantaquattro consiglieri dimissionari, il prefetto di Taranto, essendo emersa inconfutabilmente l'impossibilità di funzionamento dell'amministrazione comunale di Taranto, ha provveduto nuovamente alla sospensione del citato consiglio comunale, con decreto n. 2152/13 12/Gab del 31 marzo 1993.

Il Consiglio di Stato, peraltro, con ordinanza n. 475/93 del 2 aprile 1993, ha accolto l'appello per l'annullamento della sopraddetta ordinanza del tribunale amministrativo regionale.

Tutto ciò premesso, si ritiene che nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della predetta rappresentanza.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Taranto ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giacomo Mendolia.

Roma, 21 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Nuragus.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Nuragus (Nuoro), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nuragus (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Gennaro Pili è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nuragus (Nuoro) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 4 febbraio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 15 febbraio, 16 marzo e 3 aprile 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n. 335/13 1 Gab del 6 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto, con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nuragus (Nuoro) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gennaro Pili.

Roma, 21 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Aliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1993 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Aliano (Matera) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, nella persona del dott. Antonio Campanaro;

Considerato che motivi di servizio non consentono al predetto funzionario di svolgere le funzioni commissariali e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il rag. Francesco Laganà è nominato commissario straordinario al comune di Aliano (Matera) in sostituzione del dott. Antonio Campanaro con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A3330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Irsina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1993 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Irsina (Matera) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del rag. Francesco Laganà;

Considerato che motivi di servizio non consentono al predetto funzionario di svolgere le funzioni commissariali e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Mariarita Iaculli è nominata commissario straordinario al comune di Irsina (Matera) in sostituzione del rag. Francesco Laganà con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A3331

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 maggio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giampaolo Scoppa è stato eletto consigliere della provincia di Roma nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore, raggiunto, in data 10 marzo 1993, da un ordine di custodia cautelare, in quanto sono stati ritenuti sussistenti nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui agli articoli 319 e 110 del codice penale, si è reso irreperibile;

Constatato che l'espletamento da parte del suddetto amministratore della carica elettiva è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale;

Constatato, inoltre, che la permanenza del signor Giampaolo Scoppa nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giampaolo Scoppa dalla carica di consigliere della provincia di Roma;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giampaolo Scoppa è rimosso dalla carica di consigliere della provincia di Roma.

Roma, 31 maggio 1993

Il Ministro MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giampaolo Scoppa è stato eletto consigliere nella provincia di Roma nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore, raggiunto, in data 10 marzo 1993, da un ordine di custodia cautelare in carcere in quanto sono stati ritenuti sussistenti nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di corruzione in concorso per un atto contrario ai doveri di ufficio, si rendeva irreperibile

Il comportamento del suddetto amministratore appare in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere provinciale.

Inoltre, la permanenza in carica del sig. Giampaolo Scoppa rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa della provincia di Roma, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma e, nelle more, con provvedimento n 3178/Gab. A.L del 19 marzo 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Per gli stessi fatti, il sig. Scoppa è stato rimosso, con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, dalla carica di consigliere del comune di Civitavecchia (Roma)

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig Giampaolo Scoppa dalla carica di consigliere della provincia di Roma, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art 40 della legge 8 giugno 1990, n 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma.

Roma, 31 maggio 1993

Il direttore generale SORGE

93A3334

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 maggio 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1989) contenente criteri per la fruizione, presso centri di altissima specializzazione all'estero, di prestazioni non ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, emanato in applicazione dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

Visto l'art. 7 del succitato decreto concernente il regime delle «deroghe» ed in particolare il comma 2 relativo alla competenza della commissione centrale prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale medesimo nella valutazione dei presupposti e condizioni nonché nella formulazione del parere sulle spese rimborsabili ed i commi 3 e 4 concernenti la determinazione da parte del Ministero della sanità, sentita la commissione centrale, dell'ulteriore concorso erogabile nelle spese connesse all'assistenza fruita presso centri di altissima specializzazione all'estero rimaste a carico degli assistiti;

Ritenuto, alla luce di quanto disposto dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, di prevedere che le competenze amministrative attribuite alla commissione centrale ed al Ministero della sanità dai suindicati commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 vengano esercitate direttamente dalle regioni e province autonome sulla base delle direttive della commissione centrale;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare i commi 2 e 3 dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 novembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Le competenze amministrative, già attribuite dall'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 alla commissione centrale prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale medesimo in materia di valutazione dei presupposti e condizioni nonché di formulazione del parere sulle spese rimborsabili (art. 7, comma 2), nonché quelle attribuite al Ministero della sanità in materia di determinazione del concorso erogabile (art. 7, comma 3 e comma 4), sono esercitate direttamente dalle singole regioni e province autonome che vi provvedono sulla base delle direttive della commissione centrale di cui all'art. 8 del decreto 3 novembre 1989.

Art 2.

I commi 2 e 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 vengono così modificati

2. Ferme restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la regione. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all'unità sanitaria locale competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

3. Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano a carico dell'assistito siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla regione che determina, per i singoli casi, il concorso globale complessivo massimo erogabile.

Roma, 13 maggio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A3335

DECRETO 24 maggio 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1991, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1991, relativo all'ordinamento delle scuole universitarie dirette ai fini speciali per terapisti della riabilitazione;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, art. 81, relativo all'identificazione dei profili professionali, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero prodotto dalla sig.ra Eva Hertel;

Udito il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 6 aprile 1993;

Decreta:

Il titolo di studio diploma di fisioterapista conseguito in Danimarca (Copenaghen) in data 25 gennaio 1991 dalla sig.ra Eva Hertel, nata a Copenaghen il 1° maggio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1993

Il direttore generale: D'ARI

93A3336

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 1993.

Disciplina dell'organizzazione interna delle direzioni regionali delle entrate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'art. 36, comma 4, del precitato regolamento che prevede che all'organizzazione interna delle direzioni regionali delle entrate si provvede con decreti del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 73, comma 1, del medesimo regolamento che stabilisce che in sede di prima applicazione i suddetti decreti devono essere emanati previo parere del consiglio di amministrazione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerata l'opportunità di provvedere con unico decreto all'organizzazione interna di tutte le direzioni regionali delle entrate e delle direzioni delle entrate per la Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 10 giugno 1993;

Decreta:

CAPO I

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE PER LE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, LAZIO, LOMBARDIA, PIEMONTE, PUGLIA, SICILIA, TOSCANA E VENETO.

Art. 1.

1. Le direzioni regionali delle entrate per le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto sono organizzate nei servizi e nelle divisioni previste negli articoli seguenti.

Art. 2.

Servizio per gli affari giuridici e il contenzioso tributario

Divisione I - Questioni attinenti all'applicazione dei tributi erariali di competenza del dipartimento delle entrate.

Divisione II - Affari del contenzioso tributario relativo ai tributi erariali di competenza del dipartimento delle entrate.

Art. 3.

Servizio per gli affari amministrativi

Divisione III - Rapporti con il contribuente, trasparenza amministrativa e dichiarazioni fiscali.

Divisione IV - Analisi fiscali, studi di settore e determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito. Questioni inerenti alle entrate speciali e relativo contenzioso.

Art. 4.

Servizio per l'accertamento e la programmazione

Divisione V - Programmazione e consuntivazione dell'attività di controllo fiscale. Coordinamento con gli uffici periferici degli altri dipartimenti del Ministero delle finanze e con i reparti della Guardia di finanza. Rapporti con il comitato tributario regionale.

Divisione VI - Esecuzione e coordinamento dell'attività ispettiva per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa con gli organi della Comunità economica europea e con le amministrazioni degli Stati esteri.

Divisione VII - Rapporti con i centri di assistenza fiscale e relativa vigilanza.

Art. 5.

Servizio per la fiscalità locale

Divisione VIII - Questioni attinenti all'applicazione dei tributi locali.

Divisione IX - Contenzioso relativo all'applicazione dei tributi locali.

Art. 6.

Servizio per la riscossione

Divisione X - Questioni attinenti alla riscossione dei tributi erariali e locali.

Divisione XI - Rapporti con i concessionari della riscossione.

Art. 7.

Servizio per gli affari generali, il personale e l'organizzazione

Divisione XII - Affari generali. Organizzazione della direzione regionale e dei dipendenti uffici periferici. Segreteria del direttore regionale. Segreteria di sicurezza. Gestione del servizio di accesso. Problematiche inerenti alla applicazione delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 10 aprile 1991, n. 125. Protocollo e archivio generale.

Divisione XIII - Amministrazione del personale.

Divisione XIV - Trattamento di quiescenza.

Art. 8.

Servizio per l'economato

Economato. Fabbisogni degli uffici periferici dipendenti dalla direzione regionale.

Art. 9.

Servizio per la contabilità

Gestione contabile.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE PER LE REGIONI ABRUZZO, CALABRIA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA, MARCHE E SARDEGNA.

Art. 10.

1. Le direzioni regionali delle entrate per le regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche e Sardegna sono organizzate nei servizi e nelle divisioni previsti negli articoli seguenti.

Art. 11.

Servizio per gli affari giuridici e il contenzioso tributario

Divisione I - Questioni attinenti all'applicazione dei tributi erariali di competenza del dipartimento delle entrate.

Divisione II - Affari del contenzioso tributario relativo ai tributi erariali di competenza del dipartimento delle entrate.

Art. 12.

Servizio per gli affari amministrativi

Divisione III - Rapporti con il contribuente, trasparenza amministrativa e dichiarazioni fiscali.

Divisione IV - Analisi fiscali, studi di settore e determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito. Questioni inerenti alle entrate speciali e relativo contenzioso.

Art. 13.

Servizio per l'accertamento e la programmazione

Divisione V - Programmazione e consuntivazione dell'attività di controllo fiscale. Coordinamento con gli uffici periferici degli altri dipartimenti del Ministero delle finanze e con i reparti della Guardia di finanza. Rapporti con il comitato tributario regionale.

Divisione VI - Esecuzione e coordinamento dell'attività ispettiva per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa con gli organi della Comunità economica europea e con le amministrazioni degli stati esteri. Rapporti con i centri di assistenza fiscale e relativa vigilanza.

Art. 14.

Servizio per la fiscalità locale e la riscossione

Divisione VII - Questioni attinenti all'applicazione dei tributi locali e relativo contenzioso.

Divisione VIII - Questioni attinenti alla riscossione dei tributi erariali e locali. Rapporti con i concessionari della riscossione.

Art. 15.

Servizio per gli affari generali, il personale e l'organizzazione

Divisione IX - Affari generali. Organizzazione della direzione regionale e dei dipendenti uffici periferici. Segreteria del direttore regionale. Segreteria di sicurezza. Gestione del servizio di accesso. Problematiche inerenti alla applicazione delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 10 aprile 1991, n. 125. Protocollo e archivio generale.

Divisione X - Amministrazione del personale

Divisione XI - Trattamento di quiescenza.

Art. 16.

Servizio per l'economato e la contabilità

Economato. Fabbisogni degli uffici periferici dipendenti dalla direzione regionale Gestione contabile

CAPO III

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE PER LE REGIONI BASILICATA E UMBRIA E DELLE DIREZIONI DELLE ENTRATE PER LE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO.

Art. 17.

1. Le direzioni regionali delle entrate per le regioni Basilicata e Umbria e le direzioni delle entrate per le province autonome di Bolzano e Trento sono organizzate nei servizi e nelle divisioni previsti negli articoli seguenti.

Art. 18.

Servizio per gli affari giuridici, il contenzioso tributario la fiscalità locale e la riscossione

Divisione I - Questioni attinenti all'applicazione dei tributi erariali di competenza del dipartimento delle entrate, e relativo contenzioso.

Divisione II - Questioni attinenti all'applicazione dei tributi locali e relativo contenzioso. Questioni attinenti alla riscossione dei tributi erariali e locali e rapporti con i concessionari.

Art. 19.

Servizio per gli affari amministrativi, l'accertamento e la programmazione

Divisione III - Rapporti con il contribuente, trasparenza amministrativa e dichiarazioni fiscali. Analisi fiscali, studi di settore e determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito. Questioni inerenti alle entrate speciali e relativo contenzioso.

Divisione IV - Programmazione e consuntivazione dell'attività di controllo fiscale. Coordinamento con gli uffici periferici degli altri dipartimenti del Ministero delle finanze e con i reparti della Guardia di finanza. Rapporti con il comitato tributario regionale.

Divisione V - Esecuzione e coordinamento dell'attività ispettiva per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa con gli organi della Comunità economica europea e con le amministrazioni degli Stati esteri. Rapporti con i centri di assistenza fiscale e relativa vigilanza.

Art. 20.

Servizio per gli affari generali, il personale l'organizzazione, l'economato e la contabilità

Divisione VI - Affari generali, segreteria del direttore regionale, segreteria di sicurezza; gestione del servizio di accesso: protocollo e archivio generale. Organizzazione della direzione regionale e dei dipendenti uffici periferici; problematiche inerenti alla applicazione delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 10 aprile 1991, n. 125.

Divisione VII - Amministrazione del personale. Trattamento di quiescenza.

Divisione VIII - Economato. Fabbisogni degli uffici periferici dipendenti dalla direzione regionale. Gestione contabile.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA REGIONE MOLISE E DELLA DIREZIONE DELLE ENTRATE PER LA VALLE D'AOSTA.

Art. 21.

1. La direzione regionale delle entrate per la regione Molise e la direzione delle entrate per la Valle d'Aosta sono organizzate nei servizi e nelle divisioni previsti negli articoli seguenti.

Art. 22.

Servizio per gli affari giuridici, il contenzioso tributario, gli affari amministrativi, l'accertamento, la programmazione, la fiscalità locale e la riscossione.

Divisione I - Questioni attinenti all'applicazione dei tributi erariali di competenza del dipartimento delle entrate, e relativo contenzioso. Questioni attinenti all'applicazione dei tributi locali e relativo contenzioso. Questioni attinenti alla riscossione dei tributi erariali e locali e rapporti con i concessionari.

Divisione II - Rapporti con il contribuente, trasparenza amministrativa e dichiarazioni fiscali. Analisi fiscali, studi di settore e determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito. Questioni inerenti alle entrate speciali e relativo contenzioso. Programmazione e consuntivazione dell'attività di controllo fiscale. Coordinamento con gli uffici periferici degli altri dipartimenti del Ministero delle finanze e con i reparti della Guardia di finanza. Rapporti con il comitato tributario regionale. Esecuzione e coordinameno dell'attività ispettiva per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa con gli organi della Comunità economica europea e con le amministrazioni degli Stati esteri. Rapporti con i centri di assistenza fiscale e relativa vigilanza.

Art. 23.

Servizio per gli affari generali il personale l'organizzazione, l'economato e la contabilità

Divisione III - Affari generali, segreteria del direttore regionale, segreteria di sicurezza; gestione del servizio di accesso; protocollo e archivio generale. Organizzazione della direzione regionale e dei dipendenti uffici periferici; problematiche inerenti alla applicazione delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 10 aprile 1991, n. 125. Amministrazione del personale. Trattamento di quiescenza.

Divisione IV - Economato. Fabbisogni degli uffici periferici dipendenti dalla direzione regionale. Gestione contabile.

CAPO V

SERVIZIO ISPETTIVO

Art. 24.

1. Il servizio ispettivo delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni delle entrate opera alle dirette dipendenze del direttore regionale ed esercita, sulla base delle sue direttive e anche di richieste rivolte al medesimo dal Segretario generale, le funzioni ispettive previste dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992.

2. Al servizio sono assegnati dirigenti con le funzioni di «capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali», di «ispettore generale regionale» e di «ispettore capo regionale» previste dalla tabella allegata alla legge n. 358 del 1991 e successive modificazioni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 25.

1. Alla direzione dei servizi e delle divisioni delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni delle entrate sono preposti dirigenti secondo le funzioni e nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella allegata alla citata legge n. 358 del 1991 e successive modificazioni.

2. In relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto dei carichi di lavoro, le divisioni possono essere ripartite in sezioni con provvedimento del direttore regionale. Alle sezioni sono preposti funzionari appartenenti a profili professionali di qualifiche funzionali non inferiori alla settima.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano e nei casi di trattazioni che interessino la competenza di più servizi o di più divisioni, possono essere costituiti gruppi di lavoro o commissioni con provvedimento del direttore regionale.

Roma, 10 giugno 1993

Il Ministro: GALLO

93A3366

DECRETO 10 giugno 1993.

Disciplina dell'organizzazione interna delle direzioni compartimentali del territorio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'art. 38, comma 5, del precitato regolamento che prevede che all'organizzazione interna delle direzioni compartimentali del territorio si provvede con decreti del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 73, comma 1, del medesimo regolamento che stabilisce che in sede di prima applicazione i suddetti decreti devono essere emanati previo parere del consiglio di amministrazione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerata l'opportunità di provvedere con unico decreto all'organizzazione interna di tutte le direzioni compartimentali del territorio;

Udito il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 10 giugno 1993;

Decreta:

CAPO I

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DEL TERRITORIO

Art. 1.

1. Le direzioni compartimentali del territorio sono organizzate nei servizi e nei reparti, amministrativi e tecnici, previsti negli articoli seguenti.

2. Alla direzione dei servizi e dei reparti delle direzioni compartimentali del territorio sono preposti dirigenti secondo le funzioni e nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella allegata alla citata legge n. 358 del 1991 e successive modificazioni.

3. Secondo le esigenze di servizio e tenuto conto dei carichi di lavoro, i reparti possono essere ripartiti in sezioni con provvedimento del direttore compartimentale. Alle sezioni sono preposti funzionari appartenenti a profili professionali di qualifiche funzionali non inferiori alla settima.

4. Qualora particolari esigenze lo richiedano e nei casi di trattazioni che interessino la competenza di entrambi i servizi o di più reparti, possono essere costituiti gruppi di lavoro o commissioni con provvedimento del direttore compartimentale.

Art. 2.

Servizio per i servizi tecnici erariali, il catasto, i servizi geotopocartografici, la conservazione dei registri immobiliari.

Reparto I

SERVIZI TECNICI ERARIALI

Assistenza all'utenza su questioni specifiche inerenti all'attività tecnica erariale - Risoluzione di quesiti formulati dagli uffici dipendenti, da enti, da istituti ovvero da organizzazioni di categoria sulla materia di competenza - Proposte di analisi volte a migliorare le strutture e le procedure operative degli omologhi reparti dell'ufficio del territorio - Direttive agli uffici dipendenti

per il corretto andamento degli stessi e per il conseguimento degli obiettivi programmatici assegnati - Competenze in materia di stime; coordinamento dei procedimenti adottati dagli uffici dipendenti - Questioni inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, ai pareri tecnici in materia edile, sulla impiantistica, sul controllo degli impianti tecnologici e su quanto di specifica competenza degli uffici del territorio secondo la normativa vigente - Attività di segreteria di commissioni, di comitati e di collegi previsti dalla vigente normativa - Archivio e protocollo del Servizio.

Reparto II

CATASTO, SERVIZI GEOTOPOCARTOGRAFICI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Assistenza all'utenza su questioni specifiche inerenti all'attività dei servizi catastali, geotopocartografici e delle conservatorie dei registri immobiliari - Risoluzione di quesiti formulati dagli uffici dipendenti, da enti, da istituti ovvero da organizzazioni di categoria sulla materia di competenza - Proposte di analisi volte a migliorare le strutture e le procedure operative degli omologhi reparti dell'ufficio del territorio - Direttive agli uffici dipendenti per il corretto andamento degli stessi e per il conseguimento degli obiettivi programmatici assegnati - Coordinamento del contenzioso degli uffici del territorio per le materie del catasto e della conservatoria dei registri immobiliari - Acquisizione degli atti contabili ed esame della loro regolarità.

Art. 3.

Servizio per il demanio, i servizi generali, il personale e l'organizzazione.

Reparto III

DEMANIO

Assistenza all'utenza su questioni specifiche inerenti all'attività dei servizi demaniali - Risoluzione di quesiti formulati dagli uffici dipendenti, ovvero da enti, istituti e organizzazioni di categoria sulla materia di competenza - Proposte di analisi volte a migliorare le strutture e le procedure operative degli omologhi reparti dell'ufficio del territorio - Direttive agli uffici dipendenti per il corretto andamento degli stessi e per il conseguimento degli obiettivi programmatici assegnati - Coordinamento dei procedimenti adottati dagli uffici dipendenti in materia di gestione dei beni immobili - Vigilanza sull'uso pubblico e governativo dei beni immobili.

Reparto IV

SERVIZI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Segreteria del direttore compartimentale - Gestione dell'archivio e del protocollo generale della direzione compartimentale - Predisposizione dei programmi degli uffici periferici per il conseguimento degli obiettivi prefissati dalle direzioni centrali e verifica dei risultati - Locazione di stabili ad uso dei servizi proprii e di quelli degli uffici del territorio - Problematiche inerenti alla trasparenza della azione amministrativa e all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 10 aprile 1991, n. 125 - Gestione del servizio di accesso - Adozione di provvedimenti in materia di congedi straordinari, di aspettative (escluse quelle concesse per mandato parlamentare o per motivi sindacali ovvero per incarichi pubblici per i quali le vigenti disposizioni le prevedono), di assenze dal servizio delle lavoratrici madri ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, di assenze per motivi politico-amministrativi di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e successive modificazioni, nonché di tutte le altre assenze previste dalle vigenti disposizioni di legge per i dirigenti degli uffici del territorio e per il personale in servizio presso la direzione compartimentale - Liquidazione e pagamento delle indennità di missione e di trasferimento, nonché di tutte le altre competenze accessorie per il personale in servizio presso la direzione compartimentale - Assegnazione e trasferimento del personale nell'ambito dei dipendenti uffici - Individuazione dei fabbisogni, delle risorse e dei servizi della direzione compartimentale e degli uffici del territorio - Gestione e ripartizione agli uffici dei fondi assegnati alla direzione compartimentale e servizio di economato - Assegnazione di beni mobili e fornitura di servizi, compresi quelli informatici e tecnico-specialistici, agli uffici dipendenti - Arredamento ed attrezzaggio degli uffici dipendenti ed assegnazione automezzi - Fornitura di stampati, registri ed altro materiale cartotecnico - Attività di coordinamento, nell'ambito dell'informatizzazione, tra gli uffici dipendenti e la competente direzione centrale per l'attuazione di progetti e proposte rivolti alla loro ottimizzazione e per nuovi sviluppi - Segreteria di sicurezza - Archivio e protocollo del servizio.

CAPO II

SERVIZIO ISPETTIVO

Art. 4.

1. Il servizio ispettivo delle direzioni compartimentali del territorio opera alle dirette dipendenze del direttore compartimentale ed esercita, sulla base delle sue direttive e anche di richieste rivolte al medesimo dal Segretario generale, le funzioni ispettive previste dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992.

2. Al servizio sono assegnati dirigenti con le funzioni di «capo di servizio ispettivo nelle direzioni compartimentali», di «ispettore generale compartimentale» e di «ispettore capo compartimentale» previste dalla tabella allegata alla legge n. 358 del 1991 e successive modificazioni.

Roma, 10 giugno 1993

Il Ministro: GALLO

93A3367

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 8 giugno 1993.

Individuazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale «i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini»;

Visto l'art. 46 del decreto legislativo n. 29/1993 in base al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993 i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica di dirigente non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993 sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto l'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 che disciplina il procedimento per la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva prevedendo che «i comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'Agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato»;

Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano, anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente, in attuazione del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88, le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Viste le circolari n. 84727/8.93.5 del 28 gennaio 1992 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1992) e n. 13397/93/7.491 del 16 aprile 1993 (circolare n. 15/1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993) riguardante l'«aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto dei dati pervenuti da parte delle pubbliche amministrazioni in relazione alle citate direttive-circolari e della attuale composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 45, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale «fino a quando non sia stata costituita l'Agenzia» per le relazioni sindacali di cui all'art. 50 dello stesso decreto legislativo n. 29/1993 «in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato» alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Tenuto conto che l'Agenzia per le relazioni sindacali di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993 non è stata ancora formalmente costituita;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1993, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego»;

Decreta:

Art. 1.

Per la parte sindacale, partecipano alla trattativa per la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le seguenti Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (Confe. Dir.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (Conf. S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1993

Il Ministro: CASSESE

93A3337

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 16 marzo 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che prevede per l'Università degli studi di Parma l'istituzione del diploma universitario di ortottista ed assistente di oftalmologia;

Rilevata la necessità di apportare le modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 91, capo IV, col conseguente spostamento della numerazione successiva vengono inseriti i seguenti ulteriori articoli inerenti la trasformazione della scuola diretta a fini speciali in tecnici ortottisti - assistenti in oftalmologia nel diploma universitario in ortottista ed assistente di oftalmologia.

Art. 92 *(Diploma universitario in ortottista ed assistente di oftalmologia).* — Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 93. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione: valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

Art. 94. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

Art. 95. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui all'art. 92 è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi del'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 96. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l'accesso all'Università.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 97. — Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed e organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo e definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo e 460 nel terzo anno.

Art. 98. — Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 99. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e dev'essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

Art. 100. — Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 101. — Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 102. — Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve avere superato nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

Art. 103. — I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

Art. 104. — Sono attivabili come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Art. 105. — Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno:

1° semestre

Area I - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica;
chimica biologica.

1.3. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

2° semestre

Area II - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1. Corso integrato di istologia:
istologia;
embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:
anatomia umana;
fisiologia umana;
fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II Anno:

Area III - Fisiopatologia - visione binoculare (crediti: 4.0).

1° semestre

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:
ortottica I;
ottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:
anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
ipovisione I.

3.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

2° semestre

Area IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti: 4.0).

4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche I;
campimetria;
senso luminoso;
senso cromatico;
adattometria;
contattologia.

4.2. Corso integrato di patologia oculare:
patologia oculare;
ipovisione II.

4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:
ortottica II;
neuroftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

III Anno:

1° semestre

Area V - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

5.1. Corso integrato di pediatria generale:
pediatria generale;
neonatologia.

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:
fondamenti di neuropsichiatria;
psicologia.

5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:
nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

2° semestre

Area VI - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche II;
ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;
ortottica IV.

6.2. Corso integrato di farmacologia:
farmacologia;
igiene e legislazione sanitaria.

6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:
etica professionale;
aspetti giuridici della professione.

6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

Art. 106. — Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 107. — La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 108. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 109. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 16 marzo 1993

Il rettore: OCCHIOCUPO

93A3339

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri dell'11 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 11 giugno 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1491,57
ECU	1786,60
Marco tedesco	913,50
Franco francese	271,59
Lira sterlina	2277,78
Fiorino olandese	814,49
Franco belga	44,44
Peseta spagnola	11,908
Corona danese	239,11
Lira irlandese	2228,85
Dracma greca	6,700
Escudo portoghese	9,618
Dollaro canadese	1164,20
Yen giapponese	14,003
Franco svizzero	1020,23
Scellino austriaco	129,84
Corona norvegese	216,14
Corona svedese	206,35
Marco finlandese	271,69
Dollaro australiano	1013,97

93A3384

Concessione di abilitazione alla Fin. Sab. S.r.l., in Roma, ad effettuare le operazioni di trasferimento ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 10 197 ab del 17 maggio 1993 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Fin. Sab. S.r.l., corrente in Roma, esercente l'attività di finanziaria.

93A3342

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media «Pascoli» di Codigoro ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara del 15 gennaio 1992, prot. n. 19368/91 - Sett. II, la scuola media «Pascoli» di Codigoro (Ferrara), è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 5.450.000 in memoria della prof.ssa Amadori Ebe.

93A3314

Autorizzazione alla scuola media «N. Pellipario» di Urbino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pesaro e Urbino del 27 febbraio 1993, prot. n. 1406/1.14.6 - Sett. II, la scuola media «N. Pellipario» di Urbino (Pesaro), è stata autorizzata ad accettare la donazione di un forno elettrico per manufatti di ceramica del valore di L. 3.392.000.

93A3315

Autorizzazione alla scuola media «Buonarroti» di Ponte a Egola ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa del 17 marzo 1993, prot. n. 742/93 - Sett. I, la scuola media «Buonarroti» di Ponte a Egola (Pisa), è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore Irradio - Mod. Nevada - 20 pollici, del valore di L. 600.000 e un videoregistratore Irradio - Mod. MV 329 del valore di L. 600.000, per un valore complessivo di L. 1.200.000.

93A3316

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 27 aprile 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di trasporto «A.R.D. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Simone Mario in data 25 ottobre 1980, rep. 5442, reg. soc. 199010, tribunale di Milano, Busc n. 10707/180220;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Multiservice 2 a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Teti in data 16 luglio 1987, rep. 58857, reg. soc. 275294, tribunale di Milano, Busc n. 13115/230486;

società cooperativa mista «Cooperativa Parcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Sormani in data 17 aprile 1986, rep. 42797, reg. soc. 261175, tribunale di Milano, Busc n. 12770/222149;

società cooperativa mista «Autogestione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito De Stefano in data 24 marzo 1980, rep. 1756, reg. soc. 193901, tribunale di Milano, Busc n. 10524/176034;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Multiservice 13 a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Teti in data 4 novembre 1987, rep. 60765, reg. soc. 276314, tribunale di Milano, Busc n. 13130/230610;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Multiservice 3 a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Teti in data 30 luglio 1987, rep. 59201, reg. soc. 275292, tribunale di Milano, Busc n. 13127/230498;

società cooperativa di produzione e lavoro «Terza età - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 9 febbraio 1984, rep. 97095, reg. soc. 233589, tribunale di Milano, Busc n. 12111/205371;

società cooperativa mista «Edil Gamma - Società cooperativa edile di lavoro a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Mario Simone in data 22 luglio 1987, rep. 36184, reg. soc. 274118, tribunale di Milano, Busc n. 13071/229749;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Multiservice 4 a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Teti in data 29 settembre 1987, rep. 60023, reg. soc. 275371, tribunale di Milano, Busc n. 13094/230225;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Multiservice 8 a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Teti in data 6 ottobre 1987, rep. 60186, reg. soc. 275603, tribunale di Milano, Busc n. 13111/230482;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Multiservice 10 a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Teti in data 14 ottobre 1987, rep. 60308, reg. soc. 275864, tribunale di Milano, Busc n. 13117/230488;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.I. - Cooperativa edile italiana S.r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Caputo in data 6 febbraio 1985, rep. 56784, reg. soc. 246179, tribunale di Milano, Busc n. 12374/211134;

società cooperativa mista «Cooperativa Del Nido a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 16 luglio 1982, rep. 87744, reg. soc. 222196, tribunale di Milano, Busc n. 11674/197235;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ecolcoop Assago Soc. coop a r.l.», con sede in Assago (Milano), costituita per rogito Ferrara in data 10 gennaio 1980, rep. 3835, reg. soc. 192996, tribunale di Milano, Busc n. 10482/175062;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro cooperativo servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Villasanta (Milano), costituita per rogito Bellomo in data 6 marzo 1984, rep. 55885, reg. soc. 26926, tribunale di Monza, Busc n. 12045/204232;

società cooperativa mista «C.T.A. - Società cooperativa tecnico artigiana a responsabilità limitata», con sede in Imperia, costituita per rogito Lavezzari in data 10 dicembre 1980, rep. 1931, reg. soc. 1747, tribunale di Imperia, Busc n. 518/180787;

società cooperativa di produzione e lavoro «Imperiese» a responsabilità limitata, con sede in Imperia, costituita per rogito Vinciguerra in data 13 luglio 1977, rep. 148, reg. soc. 1370, tribunale di Imperia, Busc n. 393/152984;

società cooperativa mista «C.L.O.S.T. - Cooperativa ligure organizzazione studio e turismo - S.r.l.», con sede in Bordighera (Imperia), costituita per rogito Vietri in data 4 marzo 1982, rep. 13616, reg. soc. 3519, tribunale di Sanremo, Busc n. 558/190286;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa autotrasporti e distribuzione Val Nervia» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pigna (Imperia), costituita per rogito Donato in data 1° settembre 1987, rep. 143435, reg. soc. 5396, tribunale di Sanremo, Busc n. 655/229468;

società cooperativa mista «Cestistica savonese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Savona, costituita per rogito Motta in data 23 dicembre 1982, rep. 35414, reg. soc. 8253, tribunale di Savona, Busc n. 879/205491;

società cooperativa di consumo «Cooperativa per acquisti di generi vari ad uso individuale» a responsabilità limitata, con sede in Carcare (Savona), costituita per rogito Lasagna in data 23 dicembre 1974, rep. 8874, reg. soc. 5335, tribunale di Savona, Busc n. 613/136432;

società cooperativa mista «Co.Vi.Pa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Savona, costituita per rogito Zanobini in data 8 ottobre 1984, rep. 124734, reg. soc. 9259, tribunale di Savona, Busc n. 886/207201;

società cooperativa di produzione e lavoro «Alter Media - Cooperativa a r.l.», con sede in Pietra Ligure (Savona), costituita per rogito Burastero in data 3 aprile 1976, rep. 49198, reg. soc. 5606, tribunale di Savona, Busc n. 636/147168;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo lavoratori Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cengio (Savona), costituita per rogito Accinelli in data 23 ottobre 1946, rep. 1808, reg. soc. 1334, tribunale di Savona, Busc n. 344/11333;

società cooperativa di pesca «Cooperativa ittica La Gallinara a responsabilità limitata», con sede in Albenga (Savona), costituita per rogito Navone in data 15 luglio 1982, rep. 43543, reg. soc. 8005, tribunale di Savona, Busc n. 836/193037;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.L.A.S. - Cooperativa lavorazione alimenti surgelati a responsabilità limitata», con sede in Finale Ligure (Savona), costituita per rogito Brundu in data 16 dicembre 1980, rep. 2712, reg. soc. 7206, tribunale di Savona, Busc n. 764;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio tele Monte Beigua - Società coop. a r.l.», con sede in Varazze (Savona), costituita per rogito Rossi in data 30 aprile 1977, rep. 3009, reg. soc. 5889, tribunale di Savona, Busc n. 653/178245;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Lesta a responsabilità limitata», con sede in Bagnoli Irpino (Avellino), costituita per rogito Forte in data 23 febbraio 1977, rep. 12255, reg. soc. 247, tribunale di S. Angelo dei Lombardi, Busc n. 969/150415;

società cooperativa di produzione e lavoro «Unione macellai di Calitri - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Calitri (Avellino), costituita per rogito Cestone in data 19 febbraio 1981, rep. 19033, reg. soc. 364, tribunale di S. Angelo dei Lombardi, Busc n. 1260/182314;

società cooperativa di produzione e lavoro «San Mango manufatti cemento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Candida (Avellino), costituita per rogito Sarno in data 21 luglio 1986, rep. 82758, reg. soc. 4650, tribunale di Avellino, Busc n. 1629/221290;

società cooperativa mista «Co.Ge.P. (Compagnia generale di produzione) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grottolella (Avellino), costituita per rogito Pesiri in data 23 ottobre 1985, rep. 8613, reg. soc. 4253, tribunale di Avellino, Busc n. 1565/215238;

società cooperativa mista «IdeaSoft - Società cooperativa a r.l.», con sede in Montoro Superiore (Avellino), costituita per rogito Giordano in data 22 aprile 1986, rep. 26916, reg. soc. 4535, tribunale di Avellino, Busc n. 1614/220633;

società cooperativa mista «Il Terminio - Società cooperativa a r l », con sede in Serino (Avellino), costituita per rogito Sarno in data 24 gennaio 1986, rep 82411, reg soc 4361, tribunale di Avellino, Busc n 1576/216548;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edilfulmine - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Sorbo Serpico (Avellino), costituita per rogito Marra in data 17 dicembre 1981, rep. 5819, reg soc. 4511, tribunale di Avellino (già tribunale di Napoli reg. soc 439), Busc n 1650/188807,

società cooperativa mista «Emmegibi (Meccanica giovani baianesi) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sperone (Avellino), costituita per rogito Sarno in data 22 settembre 1986, rep. 82838, reg soc 4706, tribunale di Avellino, Busc n 1638/222226,

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 aprile 1993 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Societa cooperativa agricola Gorino Veneto» a responsabilità limitata, con sede in Ariano Polesine (Rovigo), costituita per rogito Del Mercato in data 20 agosto 1959, rep 8239, reg soc 778, tribunale di Rovigo, Busc n 262/65985,

societa cooperativa agricola «Cooperativa agricola pioppicoltori Salara - C.A Pi S - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salara (Rovigo), costituita per rogito Breseghello in data 2 febbraio 1977, rep 2101, reg. soc 2325, tribunale di Rovigo, Busc n 735 150000,

società cooperativa agricola «Allevamento fattrici Veneto - Al.Fa Veneto - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Crespano del Grappa (Treviso), costituita per rogito Cirione in data 10 febbraio 1983, rep 41712, reg soc 16408, tribunale di Treviso, Busc n 1510 196895,

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Le Antane - Societa cooperativa a r l », con sede in Tregnago (Verona), costituita per rogito Peloso in data 3 gennaio 1980, rep 43027, reg soc 12505, tribunale di Verona, Busc n 1866 173602,

società cooperativa agricola «Terra Viva» a responsabilità limitata, con sede in Verona, costituita per rogito Androvetto in data 21 gennaio 1987, rep 13013, reg soc 24549, tribunale di Verona Busc n 2410/225270,

società cooperativa agricola «Societa cooperativa agricola dei colli a responsabilità limitata», con sede in Barbarano (Vicenza), costituita per rogito Dianese in data 7 marzo 1984, rep 2408, reg. soc 15743, tribunale di Vicenza, Busc n 1687 204171;

società cooperativa agricola «Cooperativa di produzione e lavoro Carpanedo - Soc coop a responsabilità limitata», con sede in Monselice (Padova), costituita per rogito Menegatti in data 11 gennaio 1982, rep. 27884, reg soc 18084, tribunale di Padova, Busc n 1668 189422

93A3360

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
via valera 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		*Tipo D* - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
- annuale	L. 345.000	- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 188.000	- semestrale	L. 44.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
- annuale	L. 63.000	- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 44.000	- semestrale	L. 105.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
- annuale	L. 193.000	- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 105.000	- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1 400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78 000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189